



COMUNE DI PETRIANO
(Provincia di Pesaro e Urbino)

Ordinanza N° 2 del 12/03/2020

Oggetto: ORDINANZA CONTINGIBILE ED URGENTE DI SOSPENSIONE DEL MERCATO SETTIMANALE

IL SINDACO

VISTO il DPCM 8 marzo 2020, che all'art. 1 comma 1 lett. R) consente lo svolgimento dei mercati, purchè sia rispettata la regola della distanza interpersonale di un metro;

VISTO il DPCM 9 marzo 2020 il quale all'art. 1 comma 2 espressamente dispone: " Sull'intero territorio nazionale è vietata ogni forma di assembramento di persone in luoghi pubblici o aperti al pubblico";

VISTO il successivo DPCM 11 marzo 2020, il quale dispone la chiusura, indipendentemente dalla tipologia dell'attività svolta, dei mercati, salvo le attività dirette alla sola vendita di generi alimentari;

VISTA la direttiva espressa dalla Prefettura U.T.G. di Pesaro e Urbino, in merito allo svolgimento dei mercati all'aperto, in cui si evidenzia che le caratteristiche di questi ultimi sono ritenuti tali da non permettere di poter regolare l'afflusso dei visitatori e di escludere la formazione di assembramenti di persone;

DATO ATTO che sul territorio di questo Comune si tiene, ogni venerdì, un mercato settimanale, in località Gallo di Petriano – Via Mercato;

RITENUTO opportuno disporre la chiusura del predetto mercato settimanale, le cui caratteristiche strutturali ed organizzative sono ritenute tali da non garantire il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di un metro e da evitare possibili assembramenti di persone;

CONSIDERATI l'evolversi della situazione epidemiologica, il carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia ed il continuo incremento dei casi di contagio, anche nel territorio provinciale;

RITENUTO che il presente provvedimento non sia in contrasto con le misure statali, anzi ne rappresenti una logica ed efficace integrazione;

Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19, nel territorio del Comune di Petriano;

VISTI:

- l'art. 32 legge 23 dicembre 1978 n. 883
- l'art. 50, comma 5° del D. Lgs. 18.08.2000 n.267;
- il R.D. 27 luglio 1934 n. 1265 Testo Unico delle Leggi Sanitarie

ORDINA

Per i motivi di igiene e sanità pubblica in premessa citati
con decorrenza **13 marzo 2020 e fino al 3 aprile 2020**, la sospensione del mercato settimanale

AVVERTE

Che l'inottemperanza alla presente ordinanza comporterà la segnalazione all'Autorità Giudiziaria per violazione all'art. 650 del C.P.;

Che contro la presente ordinanza è ammesso ricorso al TAR Marche nel termine di 60 giorni dalla notificazione, ovvero, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 dalla notificazione del provvedimento (D.P.R. 24 novembre 1971 n. 1199).

La Polizia Locale del Comune di Urbino e le forze di Polizia sono incaricati del controllo e dell'esecuzione della presente ordinanza.

IL SINDACO
(Davide Fabbrizioli)
F.to digitalmente